

Il testo italiano è una traduzione da quello originale in lingua inglese per consentire una maggiore fruibilità dello stesso da parte dei concorrenti interessati. In caso di dubbio, disputa o involontario errore o omissione, farà fede il testo in inglese.

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

OP/EUI/HRS/2020/001

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "IUE"), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Renaud Dehousse, ai fini della firma del presente Contratto Quadro, oppure, dal Segretario Generale, Vincenzo Grassi, a ciò autorizzato per delega,

da una parte,

e

[Nome ufficiale completo]

*[forma giuridica dell'impresa]*¹

*[numero di registrazione dell'impresa]*²

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

[nel caso di un'offerta congiunta, ripetere queste informazioni tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]

(da qui in avanti indicato come "Contraente"), rappresentato ai fini della firma del presente Contratto Quadro dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica del rappresentante legale]

[nel caso di un'offerta congiunta, si prega di aggiungere il seguente paragrafo]

[Gli operatori economici di cui sopra, da qui in avanti denominati collettivamente come "Contraente", sono responsabili in solido e separatamente di fronte all'IUE dell'esecuzione del presente Contratto Quadro e sono rappresentati per la firma del presente Contratto Quadro dal Sig./Sig.ra [nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione del Contraente]]

¹ Eliminare se il contraente è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.

² Eliminare se il contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d'identità, o in mancanza, del passaporto o equivalente.

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i Contratti Quadro di Servizi**, [il modello di buono d'ordine] [il modello di contratto specifico] nonché i seguenti allegati:

Allegato I Capitolato Speciale d'Appalto;

Allegato II Offerta del Contraente che include:

- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Documenti amministrativi:
 - Modulo di Dichiarazione sull'onore;
 - Dichiarazione sostitutiva;
 - Visura camerale;
 - Casellario giudiziale integrale per ogni esperto proposto per i servizi

Allegato III [modello per i buoni d'ordine] [e] [modello per i contratti specifici]

che formano parte integrante del presente Contratto Quadro (da qui in avanti indicato come "il CQ").

In caso di conflitto si specifica che:

- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del buono d'ordine e del contratto specifico (Allegato III).
- Le disposizioni del buono d'ordine e del contratto specifico (Allegato III) prevalgono su quelle degli altri allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (Allegato II).
- Le disposizioni del CQ prevalgono su quelle dei contratti specifici.
- [Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi;]
- [Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.]

Ogni riferimento ai contratti specifici si applica anche ai buoni d'ordine.

Per motivi di chiarezza, il contraente riconosce e conviene che si applichino le condizioni del CQ con esclusione dei termini e delle condizioni standard del Contraente e/o di qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.

Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente CQ sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all'interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall'IUE, salvo il diritto del Contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all'Articolo I.7 del presente CQ.

I – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO

I.1.1 Oggetto del presente CQ è la fornitura di servizi medici da parte di un Centro Medico che fornisca: visite mediche di pre-assunzione, visite mediche annuali, visite mediche pediatriche, visite mediche psichiatriche, visite mediche del lavoro e servizi medici aggiuntivi per il personale amministrativo ed accademico impiegato presso l'IUE.

I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell'IUE e la sede del Contraente.

I.1.3 Il Contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato I) annesso al presente CQ.

I.1.4 La firma del presente CQ non impone alcun obbligo d'acquisto in capo all'IUE. Solo l'attuazione del CQ tramite buoni d'ordine o contratti specifici impone un obbligo d'acquisto in capo all'IUE.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.2.1 Il CQ entra in vigore dalla data di *[inserire data]* se è già stato firmato da entrambe le parti.

I.2.2 In nessun caso l'esecuzione del CQ può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.

I.2.3 Il CQ è concluso per un periodo di 60 mesi con effetto dalla data della sua entrata in vigore. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

I.2.4 Le parti devono firmare ogni buono d'ordine o contratto specifico prima della scadenza del CQ.

Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali buoni d'ordine o contratti specifici. I servizi relativi a tali contratti specifici devono essere eseguiti non oltre [6 (sei)] mesi dopo la scadenza del CQ.

I.2.5 Il Contraente è soggetto a un periodo di prova di 6 mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dal Contraente stesso, l'IUE avrà facoltà di risolvere il CQ con un preavviso di 15 giorni tramite lettera raccomandata A/R.

I.2.6 Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal CQ, l'IUE non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il Contraente sarà obbligato a una sua continuazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ARTICOLO I.3 - PREZZI

I.3.1 L'importo [massimo] che l'IUE pagherà a norma del CQ è di *[importo in cifre e in lettere]* EUR, IVA esclusa, a copertura di tutte le prestazioni/servizi (spese incluse)

eseguiti. Tale importo non impone alcun obbligo d'acquisto in capo all'IUE fino al suo raggiungimento.

Si conviene che il suddetto importo include qualsiasi altra spesa che il Contraente si trovi a sostenere durante l'esecuzione del presente CQ, ivi incluse spese di viaggio, di soggiorno o qualsiasi altra spesa correlata.

L'IUE è esente dal pagamento dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall'Articolo 72, comma 1-e) e comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).

L'offerta economica del contraente è contenuta nell'Allegato II B.

I.3.2 Revisione Prezzi

L'importo totale di cui all'Articolo I.3.1 è fisso e non soggetto a revisione nel corso del primo anno di esecuzione del CQ.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del CQ, l'/gli importo/i può/possono essere rivisto/i al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto al più tardi 3 (tre) mesi prima dell'anniversario della data di firma del CQ. L'altra parte dà conferma del ricevimento della richiesta entro 15 (quindici) giorni. I nuovi prezzi sono comunicati per iscritto non appena è disponibile l'indice definitivo.

La revisione dei prezzi è determinata in funzione dell'andamento degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA) [completare]³ pubblicati sul sito <http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database> alla voce "HICP (2015 = 100) - monthly data (index) (prc_hicp_midx)".

Alla data anniversario, l'IUE deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il Contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.

La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Pr = Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right)$$

³ Precisare l'indice dei prezzi al consumo o qualsiasi altro indice adatto all'acquisto, ad esempio:

- "zona euro (19 paesi)": per i contratti in euro (come regola generale);
- "Unione europea (composizione attuale)": per contratti eseguiti nell'Unione europea al di fuori della zona euro;
- l'indice dei prezzi al consumo dello Stato nella cui moneta sono indicati i prezzi del contratto:
 - a) indice dello Stato nel quale il contraente ha la sua sede principale, oppure
 - b) indice dello Stato nel quale i servizi saranno prevalentemente prestati;
- qualsiasi altro indice corrispondente alla principale voce di costo del contratto (ad esempio indice salariale per servizi interinali, prezzi del petrolio per contratti inerenti ai trasporti, ecc.).

dove: Pr = prezzo riveduto;

Po = prezzo dell'offerta;

Io = indice del mese in cui entra in vigore il contratto;

Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.

ARTICOLO I.4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CQ

I.4.1 CQ UNICO

Entro [completare] giorni lavorativi dall'invio di un buono d'ordine o di una richiesta di servizi da parte dell'IUE al Contraente, l'IUE riceverà indietro il buono d'ordine o una specifica offerta, debitamente firmate e datate o invierà una spiegazione dei motivi per cui non può accettare l'ordine.

Il periodo di tempo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti comincerà a decorrere dalla data [in cui il contraente firma il buono d'ordine, a meno che sul buono d'ordine non sia indicata una data diversa] [indicata nel contratto specifico].

Se il Contraente rifiuta ripetutamente di firmare i contratti specifici o omette ripetutamente di rinviarli puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato alla clausola II.14.1, lettera c).

I.4.2 Prefinanziamento

non applicabile al presente CQ.

I.4.3 Pagamento intermedio

Le fatture ai fini dei pagamenti intermedi devono essere corredate di una relazione sullo stato di avanzamento o altro documento come previsto dallo specifico contratto di riferimento. L'IUE effettua il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. Il Contraente dispone di [compilare] giorni per presentare informazioni supplementari o correzioni, una nuova relazione sullo stato di avanzamento o altri documenti se ciò è richiesto dall'IUE.

I.4.4 Pagamento del saldo

Per ottenere il pagamento del saldo, il Contraente presenta una fattura.

L' IUE effettua il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

In nessun modo il pagamento del saldo potrà precedere la fornitura del servizio.

L'IUE Universitario Europeo è esente dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'IUE per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00).

Per gli acquisti intracomunitari, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 paragrafo 1 (b) e paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE".

Se l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è dovuta in Italia, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA - Articolo 72- comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche".

Nel caso il “bollo” sia dovuto in Italia, le disposizioni del presente CQ costituiscono una richiesta di esenzione del Bollo, ammesso che il Contraente includa la seguente affermazione nella/e sua/e fattura/e: “In base all’Articolo 9 dell’Accordo di Sede firmato il 10 luglio 1975 (D.P.R. 990/1976) e all’Articolo 5 del Protocollo Addizionale No. 2 firmato il 22 giugno 2011 (Legge 182/2014) e successive modifiche, l’IUE è esente dal pagamento del Bollo”.

ARTICOLO I.5 - CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del Contraente, entrambi denominati in euro [o nella valuta locale, se la parte ricevente ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro] e identificati dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice IBAN:	
Codice SWIFT:	

ARTICOLO I.6 - INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E ISTRUZIONI

I.6.1 Ai fini dell’Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il servizio Human Resources, rappresentato dal proprio Direttore.

Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente CQ sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del CQ, e inviato ai seguenti indirizzi:

IUE:

IUE Universitario Europeo
Servizio Risorse Umane
Via dei Roccettini, 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI)
E-mail address: HumanResourcesService@EUI.eu

Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	

Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

I.6.2 il Contraente sarà tenuto al rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattare i dati personali, nel rispetto dei requisiti indicati dalla Decisione del Presidente IUE 10/2019.

Solo i dati personali strettamente necessari alla fornitura del servizio oggetto del presente CQ potranno essere trattati e mantenuti solo per il periodo di tempo richiesto dalla legge e/o dal responsabile del trattamento dei dati.

Il trattamento e il mantenimento dei dati personali sarà regolato dalle istruzioni documentate fornite dal responsabile del trattamento dei dati, che ne regolerà anche la cancellazione e la restituzione.

Il Contraente dovrà:

- Rendere disponibili al responsabile del trattamento dati tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi e contributi ai controlli (audits);
- Ottenere autorizzazione scritta da parte del responsabile del trattamento dati prima di aggiudicare subappalti;
- Seguire procedure ragionevoli per garantire la sicurezza dei dati;
- Notificare, senza alcun ritardo, al/ai responsabile/i del trattamento dati eventuali violazioni (non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza; ogni ritardo dovrà essere motivato);
- Non trasferire dati personali trattati per conto dell'IUE a paesi terzi a meno che non ne sia garantita la tutela legale e solo previo permesso scritto da parte dell'IUE;
- Cancellare tutti i dati personali o restituirli al controllore al termine del presente CQ, e cancellare ogni copia esistente;
- Tenere un registro aggiornato dell'attività di trattamento di dati sensibili.

ARTICOLO I.7 - DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.7.1 Il CQ è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l'aggiudicazione degli appalti in uso presso l'IUE, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente CQ e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.

I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente CQ verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle [Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano](#), presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.

I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi 30 (trenta) giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d'Arbitrato secondo il [Regolamento della Camera Arbitrale di Milano](#).

La sede dell'Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d'Arbitrato sarà quella Inglese.

La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.

Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell'IUE Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano.

ARTICOLO I.8 - SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO

Si rimanda alle disposizioni dell'Art. II.10 delle Condizioni Generali del presente CQ.

ARTICOLO I.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI

I.9.1 Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un indennizzo, recedere dal CQ dando all'altra parte un preavviso di 6 (sei) mesi. L'IUE può recedere dal CQ, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il Contraente dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione. In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell'Articolo II.14.3 del presente CQ.

Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell'IUE, il Contraente prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell'IUE. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal CQ o dai suoi allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del CQ, entro un periodo non eccedente 60 (sessanta) giorni dalla data di risoluzione del CQ.

ARTICOLO I.10 - MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell'IUE, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'Articolo 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al Contraente che dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell'IUE non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate all'Articolo 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleva, in nessun caso, il Contraente dall'esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.

ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I.11.1 È fatto obbligo al Contraente, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell'IUE. Il Contraente è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere del Contraente la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.

Resta, inoltre, a carico del Contraente la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

L'IUE si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte del Contraente delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del CQ.

I.11.2 Il Contraente, riguardo agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente solleva l'IUE da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell'IUE, sia del Contraente, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.

A tale scopo il Contraente s'impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l'IUE viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.]

ARTICOLO I.12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di CQ e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico del Contraente senza diritto di rivalsa nei confronti dell'IUE.

ARTICOLO I.13 - ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Viste le specifiche caratteristiche dei servizi forniti in questo CQ:

Articolo II.16 – Rimborsi

non sono applicabili.

FIRME

Per il Contraente,

[nome della ditta/nome e cognome]

Per l'Istituto Universitario Europeo,

[nome/cognome/qualifica]



Nome del concorrente: _____ Bozza Contratto Quadro Servizi

del rappresentante/qualifica]

Firma/e:

Firma/e:

Firmato a Firenze,

li Firmato a Firenze, li

In due esemplari, in lingua italiana.

II – CONDIZIONI GENERALI PER I CQ DI SERVIZI

ARTICOLO II. 1 - ESECUZIONE DEL CQ

II.1.1 Il Contraente esegue il CQ secondo i più alti standard professionali.

II.1.2 È compito esclusivo del Contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del CQ a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

II.1.3 Salvo quanto stabilito all'Articolo II. 4, ogni riferimento nel testo del CQ al personale del Contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del CQ.

II.1.4 Il Contraente deve garantire che tutto il personale che partecipa all'esecuzione del CQ possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

II.1.5 Il Contraente non rappresenta l'IUE e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il Contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

II.1.6 Il Contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.

Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, il Contraente è tenuto a precisare che:

- i. il personale che esegue le prestazioni affidate al Contraente non può ricevere ordini direttamente dall'IUE;
- ii. in nessun caso l'IUE può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'IUE alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'IUE e il Contraente.

II.1.7 In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del Contraente impiegato nei locali dell'IUE, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del Contraente non corrispondano al profilo richiesto nel CQ, il Contraente provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'IUE ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del Contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il CQ alle medesime condizioni contrattuali. Il Contraente è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.

II.1.8 Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, il Contraente ne prende nota e ne informa l'IUE immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il Contraente descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente CQ. In tale circostanza il Contraente procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

II.1.9 Se il Contraente non adempie agli obblighi nell'ambito del CQ, l'IUE – fermo restando il suo diritto di risolvere il CQ – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, l'IUE può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all'Articolo II.12 e/o le penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO II.2 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

II.2.1 Ogni comunicazione relativa al CQ o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente CQ.

II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d'invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'IUE alla data alla quale l'ha registrata il servizio responsabile di cui all'Articolo I.6.

Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.

ARTICOLO II.3 - RESPONSABILITÀ E ONERI

II.3.1 È responsabilità esclusiva del Contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.

II.3.2 L'IUE non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal Contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal Contraente a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del CQ, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'IUE stesso.

II.3.3 Il Contraente è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall'IUE ma causati dal Contraente nell'esecuzione del CQ, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, [ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del CQ]. Il Contraente rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d'importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di colpa grave o dolo del Contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo personale.

II.3.4 Inoltre, il Contraente dovrà, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente CQ, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell'IUE o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al personale impiegato nell'esecuzione del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni

causati dal personale del Contraente ricadrà, quindi, sul Contraente, così dal sollevare l'IUE da ogni responsabilità al riguardo.

II.3.5 Il Contraente si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l'IUE da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il Contraente si obbliga a manlevare l'IUE nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro l'IUE da terzi in conseguenza di un danno causato dal Contraente nell'esecuzione del CQ. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro l'IUE da terzi in relazione all'esecuzione del CQ, il contraente presterà assistenza all'IUE.

II.3.6 Il Contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'esecuzione del CQ se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell'IUE, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

ARTICOLO II. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI

II.4.1 Il Contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tali situazioni si verificano quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del CQ è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'esecuzione del CQ è comunicata per iscritto senza indugio all'IUE. Inoltre, il Contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'IUE si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

II.4.3 Il Contraente dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'esecuzione del CQ, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. Il Contraente prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del CQ stesso.

II.4.5 Il Contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il Contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Il Contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi a terzi coinvolti nell'esecuzione del CQ, inclusi i subappaltatori.

Salvo quanto previsto all'Articolo II.1, il Contraente sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell'IUE, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.

ARTICOLO II.5 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.5.1. L'IUE e il Contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del CQ e segnalati per iscritto come riservati.

II.5.2 Il Contraente è tenuto a:

- (a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del CQ, del buono d'ordine senza previo consenso scritto dell'IUE;
- (b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
- (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell'IUE

II.5.3 L'IUE e il Contraente sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1 durante tutta l'esecuzione del CQ e per un periodo successivo di 5 (cinque) anni dall'ultima scadenza a meno che:

- (a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
- (c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

II.5.4 Il Contraente ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del CQ, del buono d'ordine, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza di cui all'Articolo II.5.1.

ARTICOLO II.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel CQ sono trattati a norma della disciplina adottata dall'IUE per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n. 10/2019, concernente la protezione dei dati personali all'IUE. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del CQ, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione del regolamento EUI.

II.6.2 Il Contraente ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il Contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all'Articolo I.6.

II.6.3 Il Contraente ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona del Direttore del Servizio Risorse Umane, dandone al

contempo notifica al Data Protection Officer dell'IUE via email:
Data_Protection_Officer@EUI.eu.

II.6.4 Se il CQ richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente o qualunque dei suoi subappaltatori, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, il Contraente e tutte le persone coinvolte a vario titolo saranno obbligati al rispetto delle disposizioni rilevanti riportate nella Decisione del Presidente IUE n. 10/2019, (EUI Data Protection Policy).

II.6.5 Il Contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il controllo del CQ.

II.6.6 Il Contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'IUE;
- e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II. 7 - SUBAPPALTI

II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'IUE, il Contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l'esecuzione del CQ.

II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente CQ e di ogni normativa applicabile [italiana /

nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del CQ derivante dalla presente procedura, il Contraente deve presentare tutta la necessaria documentazione all'IUE e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

II.7.3 Anche quando l'IUE lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, il Contraente resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente CQ.

II.7.4 Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'IUE a norma del presente CQ. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'IUE al risarcimento di ogni danno e spesa, il CQ si risolverà di diritto.

ARTICOLO II. 8 - MODIFICHE

II.8.1 Ogni modifica del CQ e/o del buono d'ordine è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d'ordine non può essere considerato una modifica del CQ.

II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al CQ, al buono d'ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ e/o del buono d'ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

ARTICOLO II.9 - CESSIONE

II.9.1 Il Contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal CQ, senza previa autorizzazione scritta dell'IUE.

II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal Contraente non è opponibile all'IUE e non produce alcun effetto nei confronti di questa.

ARTICOLO II.10 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

II.10.1 Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'IUE acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del CQ. I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativi a ogni *risultato* e a tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create od ottenute dal Contraente o da qualunque dei suoi subappaltatori nell'*attuazione del CQ*. L'IUE può sfruttare e utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente CQ. L'IUE acquisisce tutti i diritti con decorrenza dal momento in cui l'IUE approva i *risultati* consegnati dal Contraente. È inteso che la consegna e il collaudo costituiscono cessione effettiva di diritti dal Contraente all'IUE.

Il pagamento del prezzo è comprensivo di qualunque onorario dovuto al Contraente in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'IUE che comprende tutti i tipi di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

II.10.2 Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, l'IUE non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti* a norma del presente CQ.

Il Contraente dà in licenza i *diritti preesistenti* a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all'IUE, che può utilizzare i *materiali preesistenti* per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente CQ o dai contratti specifici. Tutti i *diritti preesistenti* sono dati in licenza all'IUE con decorrenza dal momento in cui l'IUE collauda i *risultati* consegnati.

La licenza per *diritti preesistenti* a favore dell'IUE nell'ambito del presente CQ si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nei contratti specifici è comprensivo di qualunque onorario dovuto al Contraente in relazione ai *diritti preesistenti* dati in licenza all'IUE, compresi tutti i tipi di sfruttamento o di utilizzo dei *risultati*.

Quando l'*attuazione del CQ* richiede l'utilizzo da parte del Contraente di *materiali preesistenti* appartenenti all'IUE, quest'ultima può chiedere al Contraente di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del Contraente non comporterà alcun trasferimento di diritti al Contraente ed è limitato alle esigenze del presente CQ e si conclude con la fine del presente CQ.

II.10.3 Diritti esclusivi

L'IUE acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;

- f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, modificazione, creazione di opere derivate sulla base dei *risultati*, e ogni altra elaborazione dei *risultati*, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- g) ove i *risultati* siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione on-line o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- h) ove i *risultati* siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- i) ove i *risultati* siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- j) ove i *risultati* siano o comprendano know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i *risultati* come previsto dal presente CQ, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto dell'IUE, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- k) ove i *risultati* siano documenti:
 - i) il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), nella misura in cui essa è applicabile e i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti da tale decisione;
 - ii) il diritto di memorizzare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'IUE, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- l) ove i *risultati* siano o incorporino un software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti di cui alla presente clausola:
 - i) diritti di utente finale, per tutti gli usi da parte dell'IUE o dei subappaltatori conseguenti dal presente CQ e dalla volontà delle parti;
 - ii) i diritti di decompilazione o disassemblaggio del software;
- m) nella misura in cui il Contraente può far valere diritti morali, il diritto dell'IUE, salvo diversamente disposto nel presente CQ, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome del(-i) *creatore(-i)* e il diritto di decidere se e quando i *risultati* possono essere divulgati e pubblicati.

Il Contraente garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possono essere esercitati dall'IUE su tutte le parti dei *risultati*, siano esse create dal Contraente o costituite da *materiali preesistenti*.

Ove nei *risultati* siano inseriti *materiali preesistenti*, l'IUE può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e separabili dal resto, non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati*, e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti, senza costi aggiuntivi per l'IUE. In tal caso, il Contraente dovrà informare chiaramente l'IUE prima di procedere a tale scelta e l'IUE ha il diritto di rifiutarla.

II.10.4 Identificazione dei diritti preesistenti

All'atto della consegna dei *risultati* il Contraente deve garantire che, ai fini di ogni utilizzo previsto dall'IUE entro i limiti fissati dal presente CQ, i *risultati* e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* non formano oggetto di pretese di *creatori* o di terzi e che tutti i necessari *diritti preesistenti* sono stati ottenuti o dati in licenza.

A tal fine il Contraente deve stilare l'elenco di tutti i *diritti preesistenti* relativi ai *risultati* del presente CQ o di loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* relativi ai *risultati*, il Contraente deve presentare una dichiarazione in tal senso. Il contraente deve presentare tale elenco o dichiarazione all'IUE al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

II.10.5 Prova della concessione di diritti preesistenti

Su richiesta dell'IUE, il Contraente deve fornire la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'IUE ha la proprietà o che ha dato in licenza. L'IUE può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente CQ.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, caratteri, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, sub-funzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- a) il nome e il numero della versione del software;
- b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al Contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del Contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al Contraente;

e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il Contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il Contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

II.10.6 Citazione delle opere nel risultato

Nel *risultato* il Contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.

II.10.7 Diritti morali degli autori

Con la consegna dei *risultati* il Contraente garantisce che i *creatori* non si opporranno a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;
- b) che i *risultati* siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva all'IUE;
- c) che i *risultati* siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del *creatore*.

Qualora possano esistere diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il Contraente deve acquisire il consenso dei *creatori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

II.10.8 Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il Contraente deve acquisire una dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) danno il consenso per l'utilizzo descritto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, presenta copia del consenso all'IUE. Il Contraente deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

II.10.9 Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Nei casi in cui il Contraente conserva *diritti preesistenti* su parti dei *risultati*, quando il *risultato* è utilizzato a norma della clausola I.8.1 deve essere inserito il seguente riferimento in tal senso: "© — anno — Istituto Universitario Europeo. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all'IUE", o qualsiasi altro riferimento che l'IUE ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica qualora sia impossibile inserire siffatto riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

II.10.10 Visibilità del finanziamento dell'IUE e dichiarazione di non responsabilità

All'atto dell'utilizzo dei *risultati* il Contraente deve dichiarare che questi sono stati conseguiti nell'ambito di un CQ con l'IUE e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del Contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell'IUE. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornisce il testo della dichiarazione di non responsabilità.]

ARTICOLO II. 11 - FORZA MAGGIORE

II.11.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del CQ e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il Contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.

ARTICOLO II. 12 - CLAUSOLA PENALE

L'IUE può applicare una penale se il Contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto.

Se il Contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal CQ, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del Contraente e fatto salvo il

diritto dell'IUE di risolvere il CQ, l'IUE può applicare una penale, per ciascun giorno di calendario di ritardo.

Il Contraente può contestare tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del Contraente o di revoca scritta da parte dell'IUE entro 30 (trenta) giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione del Contraente, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO II. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CQ

II.13.1 Sospensione da parte del Contraente

Il Contraente può sospendere l'esecuzione del CQ o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. Il Contraente comunica senza indugio la sospensione all'IUE, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell'esecuzione del CQ.

Non appena le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione, il Contraente ne dà immediata comunicazione all'IUE, a meno che quest'ultimo abbia già risolto il CQ.

II.13.2 Sospensione da parte dell'IUE

L'IUE può sospendere l'esecuzione del CQ o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la procedura di aggiudicazione del CQ oppure l'esecuzione del CQ risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
- (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.

La sospensione ha effetto alla data in cui il Contraente riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l'IUE informa il Contraente che egli può riprendere l'esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del CQ. Il Contraente non può chiedere indennizzi per la sospensione del CQ o di una sua parte.

ARTICOLO II. 14 - RISOLUZIONE DEL CQ

II.14.1 Motivi di risoluzione

Il CQ è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico del Contraente venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa interdittiva antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il CQ sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'IUE al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'IUE.

Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente CQ, l'IUE può risolvere il CQ, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del Contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'esecuzione del CQ o buono d'ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il CQ;
- (b) se l'esecuzione delle prestazioni del CQ o buono d'ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'IUE;
- (c) se il Contraente non esegue il CQ o un buono d'ordine o un contratto specifico conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale oppure viola un altro obbligo contrattuale sostanziale o si rifiuta ripetutamente di firmare contratti specifici. [Anche la risoluzione di 3 (tre) o più contratti specifici in queste circostanze è motivo di risoluzione del CQ];
- (d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all'Articolo II.11 o in caso l'esecuzione del CQ sia stata sospesa dal Contraente per causa di forza maggiore come previsto dall'Articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al CQ, al buono d'ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ, del buono d'ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
- (e) se il Contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (f) se il Contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (g) se il Contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente CQ o dello Stato in cui il CQ deve essere eseguito;
- (h) se l'IUE è in possesso di prove che il Contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell'IUE;
- (i) se l'IUE è in possesso di prove che il Contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o

dell'esecuzione del CQ, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;

- (j) se il Contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del CQ, buono d'ordine o contratti specifici;
- (k) se le necessità dell'IUE sono cambiate e l'IUE non ha più bisogno di nuovi servizi cui si riferisce il CQ;
- (l) quando, a seguito alla risoluzione del CQ con uno o più contraenti, viene a mancare il livello minimo di competizione richiesto all'interno di un CQ multiplo con la riapertura del confronto competitivo;
- (m) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell'IUE al Contraente e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione.

II.14.2 Procedura di risoluzione

Allorché l'IUE intende risolvere il CQ, buono d'ordine, ne dà comunicazione ufficiale al Contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.

L'IUE invita il Contraente a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all'Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.

Se l'IUE non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l'IUE comunica ufficialmente al contraente la propria decisione di risolvere il CQ.

Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell'Articolo II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.

Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell'Articolo II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dal Contraente.

II.14.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, il Contraente rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, il Contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il Contraente dispone di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d'ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura.

L'IUE può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

In caso di risoluzione, l'IUE può rivolgersi a un altro Contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'IUE ha il diritto di esigere dal Contraente il rimborso

di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del CQ.

ARTICOLO II. 15 - RELAZIONI E PAGAMENTI

II.15.1 Data del pagamento

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'IUE.

II.15.2 Valuta

Il CQ è stipulato in Euro.

I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) [o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro].

II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto

L'IUE è un centro d'insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. Il Contraente, s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'IUE, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture devono riportare gli estremi del Contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del CQ e il riferimento del buono d'ordine o dello specifico contratto.

L'IUE è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'IUE per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell'Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.

Se l'IVA è dovuta in Italia, la suddetta esenzione si applica ai beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'IUE per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ammesso che la fattura includa la seguente dicitura: "Esenzione IVA - Articolo 72- comma 1 lettera e) e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche".

L'IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del "Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Istituto Universitario Europeo" (Legge 181 del 21 Novembre 2014).

Il Contraente s'impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l'esecuzione del CQ siano esenti da imposte e dazi, inclusa l'esenzione IVA.

II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento

L'IUE può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del CQ oppure perché non corredata degli idonei documenti.

L'IUE informa quanto prima il Contraente per iscritto dell'eventuale sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'IUE. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera 2 (due) mesi, il Contraente può chiedere all'IUE di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'IUE si riserva il diritto di risolvere il CQ come previsto dall'Articolo II.14.1 (c).

II.15.5 Garanzie di esecuzione

Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l'esecuzione dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto fino al loro collaudo definitivo da parte dell'IUE. L'importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del CQ. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo. L'IUE libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo.

Se a norma dell'Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del Contraente e con il consenso dell'IUE, da terzi;
- (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che l'IUE agisca contro il debitore principale (il Contraente).

Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del Contraente.

ARTICOLO II. 16 - RIMBORSI

II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'IUE rimborserà le spese direttamente connesse con l'esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.

II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell'itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.

II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:

- (a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- (b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
- (c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dall'IUE e verranno rimborsati sulla base di un'indennità calcolata in chilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.

II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:

- (a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
- (b) L'indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
- (c) L'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
- (d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.

Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 (quattro) giorni per soggiorno.

Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spesa.

II.16.5 La conversione tra l'Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.

ARTICOLO II. 17 - RECUPERO PAGAMENTI

II.17.1 Se a norma del CQ dev'essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa all'IUE l'importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.

II.17.2 Se l'obbligo di versare l'importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dall'IUE nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell'Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo

intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui l'IUE riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, l'IUE può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al Contraente dall'IUE.

ARTICOLO II. 18 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.18.1 L'IUE si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull'esecuzione del CQ. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall'IUE.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell'esecuzione del CQ e durante un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'IUE. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.18.2 Il Contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

II.18.3 Il Contraente riconosce al personale dell'IUE, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il CQ e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il Contraente assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.

II.18.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al Contraente, il quale dispone di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al Contraente la relazione finale.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'IUE può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

in attuazione del Contratto Quadro n. **[completare]**

L'Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come "IUE"), rappresentato ai fini della firma di questo contratto specifico da *[inserire il nome, cognome, funzione e servizio a ciò autorizzato per delega o sotto delega]*⁴

da una parte

e

[Nome ufficiale completo]

*[forma giuridica dell'impresa]*⁵

*[numero di registrazione dell'impresa]*⁶

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

[nel caso di un'offerta congiunta, ripetere queste informazioni tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]

(da qui in avanti indicato come "Contraente"), rappresentato ai fini della firma del presente contratto specifico dal Sig./Sig.ra *[nome, cognome, qualifica del rappresentante legale]*

[nel caso di un'offerta congiunta, si prega di aggiungere il seguente paragrafo]

[Gli operatori economici di cui sopra, da qui in avanti denominati collettivamente come "Contraente", sono responsabili in solido e separatamente di fronte all'IUE dell'esecuzione del presente contratto specifico e sono rappresentati per la firma del presente contratto specifico dal Sig./Sig.ra *[nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione del Contraente]*]

dall'altra,

⁴ Il firmatario deve essere un ordinatore (delegato o sottodelegato), designato sulla base alle Decisioni che regolano il potere di delega, come ad esempio la Decisione del Presidente IUE n. 16/2016 del 24 febbraio 2016 – "Delegation of signing authority to implement the Budget to the Secretary General of the European University Institute".

⁵ Eliminare se il Contraente è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.

⁶ Eliminare se il Contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d'identità, o in mancanza, del passaporto o equivalente.

HANNO CONVENUTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 Il presente contratto specifico attua il CQ n. [completare], firmato dall'IUE e dal Contraente in data [completare indicando la data].

1.2 Oggetto del presente contratto specifico è [breve descrizione dell'oggetto]. [Il presente contratto specifico si riferisce al lotto [completare] del CQ.]

1.3 Il Contraente si impegna, secondo le disposizioni stabilite nel CQ e nel presente contratto specifico e relativ[o][i] allegat[o][i], che ne forma[no] parte integrante, a eseguire le [seguenti prestazioni:] [prestazioni precisate nell'allegato [completare].]

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

2.1 Il presente contratto specifico entra in vigore [alla data della firma dell'ultima parte][in data [inserire la data], se è già stato firmato da entrambe le parti].

2.2 L'esecuzione del contratto ha inizio [alla data di entrata in vigore del presente contratto specifico] [in data [inserire la data]].

2.3 L'esecuzione del contratto non deve avere durata superiore a [completare] [giorni] [mesi]. Le parti possono estendere la durata mediante accordo scritto prima della scadenza di tale termine e prima della scadenza del CQ.

ARTICOLO 3 - PREZZO

3.1 Il prezzo dovuto a norma del presente contratto specifico, escluso il rimborso delle spese, è di [importo e cifre in lettere] EUR.

[L'importo massimo per tutti i servizi da prestare nell'ambito del presente contratto specifico, compreso il rimborso delle spese ed esclusa la revisione del prezzo, è di [importo in cifre e in lettere] EUR.]

3.2 [Al presente contratto specifico non si applica il rimborso delle spese.] [Dell'importo dovuto, fino a [importo in cifre e in lettere] EUR sono assegnati alle spese, che devono essere rimborsate conformemente al CQ].

3.3 L'IUE è esente dal pagamento dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall'Articolo 72, comma 1-e) e comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).

Nel caso il "bollo" sia dovuto in Italia, le disposizioni del presente CQ costituiscono una richiesta di esenzione del Bollo, ammesso che il Contraente includa la seguente affermazione nella/e sua/e fattura/e: "In base all'Articolo 9 dell'Accordo di Sede firmato il 10 luglio 1975 (D.P.R. 990/1976) e all'Articolo 5 del Protocollo Addizionale No. 2 firmato il 22 giugno 2011 (Legge 182/2014) e successive modifiche, l'IUE è esente dal pagamento del Bollo".

ARTICOLO 4 - GARANZIA D'ESECUZIONE

[non applicabile al presente contratto specifico]

[Opzione 1 – Garanzia di esecuzione costituita mediante detrazione dal pagamento del saldo]

[È costituita una garanzia di esecuzione mediante detrazione del 10% del valore totale del contratto specifico sul pagamento del saldo. La garanzia sarà trattenuta per un massimo di [compilare] mesi dalla data di pagamento del saldo.]

[Opzione 2 - Garanzia di esecuzione mediante garanzia finanziaria]

[È emessa una garanzia di esecuzione per un importo di [importo in cifre e lettere] EUR non oltre [il][l'] [inserire la data] [la data d'invio della fattura per il pagamento del saldo]⁷ conformemente all'Articolo II.15.6 del CQ.]

[Inserire dettagli sull'utilizzo previsto dei risultati connessi alla specifica richiesta di servizi a integrazione o in sostituzione dell'articolo I.8 delle condizioni particolari]

ARTICOLO 5 - INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto specifico, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

IUE:

IUE Universitario Europeo
Servizio Risorse Umane
Via dei Roccettini 9
E-mail address: HumanResourcesService@EUI.eu

Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	
Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

ARTICOLO 6 - SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CONTRATTO⁸

[Non applicabile al presente contratto specifico]

[Inserire i dettagli riguardanti l'uso previsto dei risultati derivanti dalla specifica richiesta di servizio integrando o sostituendo l'articolo I.8 delle condizioni particolari]

⁷ Questa garanzia bancaria può essere richiesta successivamente durante l'esecuzione del contratto, non necessariamente all'inizio, poiché copre prestazioni successive ad essa e più lungo è il periodo di tempo che la garanzia copre, più alto sarà il suo costo.

⁸ Questa clausola va compilata e adattata con attenzione in funzione della natura del contratto.
È strettamente necessario eliminare tutti gli elementi irrilevanti.

ALLEGATI

Richiesta di servizio

Offerta specifica del Contraente

FIRME

Per il Contraente,

[*Denominazione
dell'impresa/nome/cognome/funzione*]

Per l'IUE,

[*nome/cognome/funzione*]

Firm[a][e]: _____

Firm[a][e]: _____

Fatto a Firenze, [data]

Fatto a Firenze, [data]

In due esemplari, in lingua italiana.



Nome del concorrente: _____ Bozza Contratto Quadro Servizi

		CONTRATTO QUADRO			
		Buono d'ordine			
Servizio:	Ordine n.:	(Nome e indirizzo del Contraente)			
	Valuta di pagamento: EUR				
	Tel.:				
E-mail:					
Il presente ordine è disciplinato dalle disposizioni del Contratto Quadro n. _____ in vigore dal _____ al _____					
Elenco dei servizi (con indicazione del codice)		Unità	Quantità	Prezzo in €	
				Unitario	Totale
A norma degli articoli 4 e 5 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto Universitario Europeo, l'IUE è esente da imposte, tasse e diritti; è inoltre esente dall'imposta sul valore aggiunto sui pagamenti dovuti in forza del presente contratto per importi superiori a €300.00, ai sensi dell'art. 72-comma 1-lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute. Nel caso il "bollo" sia dovuto in Italia, le disposizioni del presente CQ costituiscono una richiesta di esenzione del Bollo, ammesso che il Contraente includa la seguente affermazione nella/e sua/e fattura/e: "In base all'Articolo 9 dell'Accordo di Sede firmato il 10 luglio 1975 (D.P.R. 990/1976) e all'Articolo 5 del Protocollo Addizionale No. 2 firmato il 22 giugno 2011 (Legge 182/2014) e successive modifiche, l'IUE è esente dal pagamento del Bollo".		Imballaggio Assicurazione Trasporto Montaggio IVA			
		TOTALE:			
Luogo di consegna o esecuzione: Termine ultimo per la consegna o l'esecuzione: Condizioni di pagamento: 60 giorni dalla ricevuta della fattura. Garanzia:		Firma del Contraente Cognome e nome: Funzione: Data:			
Data di emissione: Firma [cognome e nome, funzione]					
La richiesta di pagamento è valida solo se il Contraente ha fatto pervenire il buono d'ordine firmato.					